

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6327/2020 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) Spa, (OMISSIS);

- intimati -

nonche' contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 1816/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI.

Rilevato che:

con atto di citazione di data 6 giugno 2011 (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria chiedendo la condanna al risarcimento del danno. Espose l'attore che il giorno (OMISSIS) (OMISSIS), alla guida di autocarro (OMISSIS), a seguito di sbandamento si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'opposta carreggiata in direzione contraria a quella di percorrenza e che con la fiancata sinistra dell'autocarro aveva impattato l'autovettura (OMISSIS) di proprieta' della Regione convenuta, con a bordo, fra l'altro, (OMISSIS), Presidente della Regione Calabria, e l'attore medesimo. Aggiunse che a seguito del sinistro il (OMISSIS) era deceduto, mentre il (OMISSIS), per le lesioni riportate, era stato sottoposto ad intervento chirurgico e cinque emotrasfusioni. Aggiunse infine che in data 11 gennaio 2007 gli era stata diagnosticata a seguito di esami di laboratorio l'epatite da virus HCV e che la Commissione Medica

Ospedaliera di (OMISSIS) aveva espresso un giudizio positivo circa il nesso causale fra la detta patologia e le emotrasfusioni di cui sopra. La Regione chiamo' in causa la societa' assicuratrice, e quest'ultima il (OMISSIS), rimasto contumace. Il Tribunale adito rigetto' la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). Con sentenza di data 26 settembre 2019 la Corte d'appello di Catanzaro rigetto' l'appello.

Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di un motivo e resiste con controricorso la Regione Calabria. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria e' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS).

Considerato che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, contraddittorieta' e manifesta illogicità della motivazione, anche ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che non puo' essere considerata causa esclusiva dell'evento di danno l'emotrasfusione perche' in assenza del sinistro stradale non vi sarebbe stato nessun intervento chirurgico e dunque nessuna trasfusione di sangue (cfr. Cass. n. 6023 del 2001). Aggiunge che gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento di danno non si sarebbe verificato, devono considerarsi causa, salvo che la causa sopravvenuta costituisca un evento avente il carattere dell'assoluta atipicità, imprevedibilità ed eccezionalità e che l'epatite C ha costituito una conseguenza prevedibile, trattandosi di pericolo proprio dell'attività trasfusionale. Conclude nel senso che la Regione e' responsabile in solido ai sensi dell'articolo 2054, comma 3, c.c. in quanto proprietaria del veicolo.

La questione di diritto posta dal motivo di ricorso e' di particolare rilevanza. La pronuncia va pertanto emessa in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alla pubblica udienza.